

Art. 8 - Contributo di assistenza contrattuale ¹

Per la pratica realizzazione ed il funzionamento degli strumenti di bilateralità di cui al presente Contratto e per assicurare, nell'interesse dei datori di lavoro e dei lavoratori, l'efficienza e l'efficacia del ruolo e delle proprie strutture, le Parti firmatarie procederanno alla riscossione di un contributo di assistenza contrattuale (Co.Ge.Pa.), come disciplinato dall'art. 148, comma 1, del TUIR, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), per il tramite di un Istituto Bancario o specifica convenzione con l'INPS.

La gestione delle risorse economiche di cui sopra e la loro ripartizione saranno assicurate dalle Parti stipulanti il presente Contratto con apposite intese, in rapporto agli scopi sopracitati.

Il contributo è fissato nella misura dello 0,35% della paga tabellare conglobata mensile per dipendente, da calcolarsi per 13 mensilità ed è così ripartito:

- 0.15%, calcolato come sopra indicato, a carico del lavoratore;
- 0.20%, calcolato come sopra indicato, a carico del datore di lavoro.

Sono tenuti al versamento mensile del contributo di assistenza contrattuale tanto il datore di lavoro che i rispettivi dipendenti, sul conto corrente bancario N. 000000001694 IBAN: IT 15 U 03127 05011 000000001694 intestato a ENTE BILATERALE NAZIONALE SERVIZI AUSILIARI FIDUCIARI E INTEGRATI (EBINSAFI).

¹ testo modificato con Accordo del 14.12.2016